



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

DI

TRENTINO TRASPORTI SPA

SEZIONE I

PARTE GENERALE

Revisioni
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2010
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2010
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2016
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2016
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2018
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2023

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO

- 1.1. Aspetti generali
- 1.2. Le fattispecie di reato
- 1.3. Le sanzioni
- 1.4. Le linee guida di ASSTRA
- 1.5. Le vicende modificative dell'ente

2. LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI TRENINO TRASPORTI SPA

- 2.1. I contenuti del modello
- 2.2. Il collegamento con le Misure integrative di prevenzione della corruzione
- 2.3. La metodologia adottata per la realizzazione del Modello
- 2.4. Struttura del Modello

3. METODOLOGIA SEGUITA PER LA MAPPATURA DEL RISCHIO

- 3.1. Individuazione delle attività sensibili
- 3.2. L'analisi e la valutazione del rischio – metodo FMEA
- 3.3. Definizione del rischio accettabile
- 3.4. I protocolli

4. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

- 4.1. Verifiche e controlli sul modello
- 4.2. Aggiornamento ed adeguamento

5. PIANO DI COMUNICAZIONE

- 5.1. Introduzione
- 5.2. Diffusione e formazione
- 5.3. Controllo diffuso e segnalazioni (whistleblowing)
- 5.4. Clausole contrattuali

1. Il Quadro normativo

1.1. Aspetti generali

Il decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "D.Lgs. 231/01"), emanato in attuazione della legge delega di cui all'art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano.

In particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 è stato introdotto anche in Italia un sistema sanzionatorio che configura forme di responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni e consorzi), derivante dalla commissione o tentata commissione dei reati, tassativamente individuati ed elencati nel decreto stesso, da parte di soggetti appartenenti ai vertici aziendali (di seguito "Apicali") o di persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi (di seguito "Sottoposti").

La responsabilità amministrativa dell'ente (riconducibile, di fatto, alla responsabilità penale) si configura quando soggetti in posizione apicale o subordinata nell'ambito della sua struttura abbiano commesso taluno dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01 nell'interesse ovvero anche solo a vantaggio dell'ente.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, apicale o subordinata, che ha integrato materialmente il fatto di reato, il che vale a dire che l'ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile o non è stata individuata, ovvero il reato è prescritto.

Il D.Lgs. 231/01 prevede quale unica forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve:

- essere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto
- essere idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi
- essere articolato in modo tale che la condotta criminosa possa essere realizzata soltanto eludendo fraudolentemente un protocollo aziendale
- prevedere un Organismo di Vigilanza dotato di autonomia e di un effettivo potere di iniziativa, controllo e sanzione delle condotte inosservanti, al quale viene conferito il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello adottato, e di segnalazione delle necessità di aggiornamento.

L'idoneità del Modello ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente è valutata dal magistrato in sede di procedimento penale.

Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

1.2. Le Fattispecie di Reato

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle elencate e richiamate dal D.Lgs. 231/01. Esse sono circa 120 e riconducibili alle seguenti categorie:

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [reati aggiunti dalla Legge 137/2023 di conversione del decreto Omnibus bis (o decreto Giustizia) del 10 agosto 2023, n. 105]
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. 7 e 8/2016 e successivamente modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238]
- c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009, modificato dalla L. 69/2015]

- d) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, modificato dalla L. n. 3/2019]
- e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- f) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- g) Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015; modificato dal D.Lgs. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
- h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- j) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]
- k) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- l) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dalla L. n. 3/2018]
- m) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- n) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies 1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 184/2021; modificato dalla Legge 137/2023]
- o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]
- p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- q) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla Legge n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. 20/2023]
- s) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39].
- u) Reati fiscali (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e dal D.Lgs. n. 75/2020].
- v) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
- w) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- x) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- y) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Dei reati elencati nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, soltanto alcuni incrociano concretamente l'attività di Trentino Trasporti S.p.A. ed è, pertanto, solo con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva. I reati presi in esame sono specificamente trattati nella Sezione IV (Parte Speciale A. – Descrizione dei reati).

1.3. Le Sanzioni

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra elencati al paragrafo 1.2, possono essere di natura pecuniaria o di natura interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale, in quote con il tetto massimo di Euro 1.500.000,00 tenendo conto:

- della gravità dell'illecito;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare ovvero attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche anticipatamente come misure cautelari, possono comportare:

- l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. Ove siano irrogate sanzioni interdittive, può essere disposta, quale sanzione accessoria, la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4. Le Linee Guida di ASSTRA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, ASSTRA – Associazione Trasporti ha definito le "Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001", approvate dal Ministero della Giustizia il 17 aprile 2013.

Con dette Linee Guida ASSTRA ha individuato i passi operativi che l'Ente è tenuto a compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero:

- identificazione e valutazione tempestiva dei rischi potenziali per ciascuna attività e strategia di business;
- determinazione del livello di rischio "accettabile" per l'organizzazione;
- implementazione di attività di "mitigazione" del rischio con l'obiettivo di ridurre o gestire il rischio riconducendolo al livello considerato accettabile;
- esecuzione di attività di monitoraggio continua con l'obiettivo di riesaminare il livello di rischio presente e riconsiderare l'efficacia dei controlli in essere;
- introduzione di un sistema di informazione continua sui risultati dell'attività di risk management.

A tali Linee Guida si è ispirata Trentino Trasporti S.p.A. per la redazione del presente Modello. Si sottolinea che il non aver interamente uniformato il presente Modello a punti specifici di dette Linee Guida non ne inficia la idoneità preventiva: il Modello è stato, infatti, redatto con riferimento alla concreta realtà operativa della società.

1.5. Le vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni irrogate con riguardo a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente trasformato rimane amministrativamente responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha prodotto i suoi effetti.

Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati per i quali erano amministrativamente responsabili gli enti partecipanti alla fusione. In linea generale, in caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione divengono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto riguarda le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità solidale di cessionario e cedente per le sanzioni pecuniarie comminate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. E' comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

2. La Struttura del Modello Organizzativo di Trentino Trasporti S.p.A.

2.1. I contenuti del Modello

Trentino Trasporti S.p.A., preso atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo la necessità di prevenzione dei reati pretesa dal legislatore ed essendo consapevole, sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia delle opportunità che offre un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio personale, degli amministratori, dei propri consulenti e partner, ha provveduto a riesaminare e completare il proprio sistema organizzativo ed adottare il presente Modello.

Occorre sottolineare, infatti, come la Società si sia già dotata di un sistema di procedure quali strumento di corretta gestione aziendale. Nell'ambito di tale sistema di procedure, e quale suo completamento, il Modello è stato considerato, in particolare, come occasione di coordinamento sistemico tra i suoi vari componenti. Non è obiettivo del presente Modello quello di sostituire la normativa aziendale interna in vigore, che rimane naturalmente applicabile, anche a presidio e tutela dei rischi connessi al D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo conto delle fattispecie di reato attualmente contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e delle condotte integrative di tali fattispecie potenzialmente realizzabili nel settore specifico di attività della Società.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 il presente Modello risponde alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati;
- previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione della volontà della Società in funzione della prevenzione del rischio;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per sanzionare il mancato rispetto dei protocolli e misure previste nel Modello;

Inoltre, ai sensi dell'art.6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001 e del D.lgs. 24/2023 il presente Modello prevede:

- uno o più canali che consentono agli apicali ed alle persone sottoposte di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.

231/2001 e della L. 190/2012 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nella attività di gestione della segnalazione; un canale di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;

- un sistema sanzionatorio adeguato a presidiare l'efficacia e corretta attuazione del sistema di controllo diffuso.

2.2. Il collegamento con le Misure integrative di prevenzione della corruzione

Trentino Trasporti S.p.A. è una società in controllo pubblico come definita dal D.lgs. 175/2016 e meglio descritto nella sezione III del presente Modello.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2bis, L. 190/2012 (come modificato dall'art. 41, D.lgs. 97/2016, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06.11.2012, n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*) le società in controllo pubblico non sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, ma devono adottare Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

In particolare, con riferimento alla tipologia dei reati da prevenire, il D.lgs. 231/2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa, mentre la L. n. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno alla società.

Le Misure integrative di prevenzione della corruzione adottate da Trentino Trasporti S.p.A. costituiscono, pertanto, parte integrante ed essenziale del presente Modello organizzativo e sono oggetto di revisione annuale con valenza sul successivo triennio.

2.3. La metodologia adottata per la realizzazione del Modello

Il processo adottato per la predisposizione del presente Modello si è snodato secondo il seguente iter:

- presentazione del progetto al management della Società
- assunzione della documentazione rilevante
- analisi del quadro generale di controllo della Società (statuto, organigramma, sistema normativo e di conferimento di poteri e deleghe, etc.)
- analisi dell'operatività aziendale al fine di individuare le attività a rischio e le unità aziendali coinvolte (mappatura delle aree di rischio);
- analisi e valutazione dell'effettiva esposizione al rischio di commissione dei reati e delle procedure e controlli già in essere;
- costruzione di appositi Protocolli (uno per ogni attività a rischio) per descrivere i controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni della Società atti a prevenire la commissione dei reati, nonché a disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definizione, ove necessario, di modifiche e integrazioni alle procedure e/o ai controlli e loro implementazione;
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza e definizione dei flussi informativi nei confronti del medesimo e tra questo, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi e funzioni della Società;
- introduzione di un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e/o dei Protocolli;
- redazione del documento finale;

- approvazione da parte dell'organo amministrativo;
- presentazione al management ed ai dipendenti.

2.4. Struttura del Modello

Il Modello organizzativo di Trentino Trasporti S.p.A., nella sua parte documentale, è così strutturato

Sez. I Parte generale

Sez. II Organismo di Vigilanza

Sez. III Corporate Governance

Sez. IV Parte speciale (A. Descrizione dei reati – B. Aree ed attività sensibili)

Sez. V Sistema Sanzionatorio

Sez. VI Codice etico

Parte integrante: Misure integrative di prevenzione della corruzione ex art. 1, co. 2bis della L. 190/2012

3. Metodologia seguita per la mappatura del rischio

3.1. Individuazione delle Attività Sensibili

Previa analisi, anche a mezzo attività di audit del management della Società, della realtà operativa aziendale nelle aree in cui è possibile la commissione delle fattispecie di reato precedentemente elencate (paragrafo 1.2) e suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono state identificate le fattispecie di reato astrattamente applicabili alla realtà della Società.

Successivamente si è proceduto ad individuare, mediante matrici, per ogni categoria di reato i processi e le attività a rischio (c.d. "attività sensibili").

Al fine di individuare specificamente ed in concreto le aree ed attività a rischio nella realtà di Trentino Trasporti S.p.A., si è proceduto all'analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società attraverso l'esame della documentazione e della manualistica operativa della Società e la verifica capillare dei processi aziendali in vigore ed applicati, così da individuare tra essi tutti quelli suscettibili di essere considerati a rischio.

3.2. L'analisi e la valutazione del rischio – Metodo FMEA

La valutazione del rischio, cioè dell'esposizione a pericolo che la società commetta o agevoli la commissione di un reato presupposto è stata condotta mediante la verifica degli standard di controllo individuati dalla *best practice*, ovvero:

- 1) Esistenza di procedure di regolamentazione interne;
- 2) Tracciabilità delle operazioni;
- 3) Segregazione delle funzioni e dei compiti;
- 4) Presenza di poteri autorizzativi formalmente conferiti.

La classificazione degli standard di controllo è stata eseguita indicando il rischio come Alto, Medio o Basso, in relazione all'esistenza ed all'adeguatezza degli standard di controllo adottati da Trentino Trasporti S.p.A. e attuati:

- Rischio Alto = gli standard di controllo non sono rispettati
- Rischio Medio = gli standard sono rispettati solo in parte
- Rischio Basso = gli standard sono rispettati



La misurazione del "rischio netto" ossia la determinazione del livello di esposizione a pericolo di commissione dei reati presupposto rilevanti e del livello di accettabilità del rischio è stata eseguita utilizzando la metodologia FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*), utilizzata per analizzare le modalità di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema.

Si noti che il termine “guasto” qui non è utilizzato nel suo significato corrente di “rotto”, ma denota un'anomalia che non permette al componente di svolgere correttamente la sua funzione e di conseguenza ha delle ripercussioni più o meno gravi sul funzionamento del sistema di cui fa parte.

Il *failure mode* è l'espressione di come il guasto o difetto si manifesta nel processo, mentre per *effect* si intende l'impatto del guasto o difetto sul processo.

Attraverso l'applicazione della metodologia FMEA è possibile:

- individuare preventivamente i potenziali modi di guasto che possono verificarsi durante l'applicazione del processo;
- determinare le cause dei modi di guasto riferite al processo;
- valutare gli effetti dei modi di guasto in ottica del rischio della commissione di reati 231
- quantificare gli indici di rischio e stabilire le priorità di intervento per eliminare alla radice le cause dei modi di guasto individuati e/o migliorare i sistemi di controllo;
- identificare le opportune azioni correttive/preventive e valutarne l'impatto complessivo sugli indici di rischio.

L'applicazione sistematica e completa della metodologia FMEA consente anche di:

- disporre di una mappatura sempre aggiornata delle parti/elementi del processo e della loro criticità dal punto di vista della idoneità a prevenire reati, dei relativi modi di guasto e delle fasi del processo dove intervenire per eliminare le cause dei modi di guasto e/o per migliorare i sistemi di controllo;
- documentare e storicizzare i miglioramenti attuati contribuendo alla costruzione di una «memoria tecnica» (*knowledge data base*).

Il primo passo consiste nella scomposizione del processo nelle sue attività elementari. A questo punto, nell'analisi dei “guasti” di ogni attività, occorre:

- Individuare tutti i possibili modi di guasto, e per ciascuno:
 - individuare tutte le possibili cause (p.es. mancanza adeguati controlli preventivi, anomalie nella prassi applicativa, etc.)
 - individuare tutti i possibili effetti (rischio commissione reati 231)
 - individuare tutti i controlli in essere (a prevenzione o a rilevamento del modo di guasto – classificazione degli standard di controllo)

Per tutte le combinazioni modo di guasto - causa si devono valutare tre fattori:

- P – probabilità di accadimento (1-10)
- G – gravità dell'effetto (1-10)
- R – possibilità di rilevamento da parte dei controlli (10-1)

Per le voci “P” e “G” 1 rappresenta la condizione di minimo rischio e 10 quella di massimo rischio. Per la voce “R” minore è il punteggio (ad esempio 1) maggiore è la possibilità di rilevamento del modo di guasto.

Probabilità (P)		Gravità (G)		Rilevabilità (R)	
1	remota	1	irrilevante (sanzione pecuniaria < 100 quote)	1	molto alta
2-3	bassa	2-3	danno lieve (sanzione pecuniaria tra 100 e 200 quote)	2-3	alta
4-6	media/ moderata	4-6	danno moderato, impatto lieve (sanzione pecuniaria tra 200 e 500 quote)	4-6	media/ moderata
7-8	Alta	7-8	danno grave (sanzione pecuniaria tra 200 e 500 quote + sanzione interdittiva)	7-8	bassa
9-10	molto alta	9-10	danno gravissimo permanente (sanzione pecuniaria > 500 quote + sanzione interdittiva)	9-10	remota

L'analisi sopra descritta permette di individuare i modi di guasto più critici mediante l'Indice di Priorità del Rischio (IPR):

$$IPR = P \times G \times R$$

Le azioni di miglioramento del processo o sistema dovranno essere orientate principalmente sui modi di guasto che presentano i più alti valori di IPR.

IPR	Rischio	Priorità di intervento	Azioni di miglioramento/correttive
1 a 50	accettabile/ trascurabile	interventi di monitoraggio	mantenere lo standard di controllo / misure di miglioramento possono essere attuate
51 a 100	medio	interventi di programmazione	gli standard di controllo devono essere modificate/implementate
101 a 1000	elevato	interventi di urgenza	gli standard di controllo devono essere immediatamente attuate

3.3. Definizione del rischio accettabile

Con riferimento al meccanismo sanzionatorio previsto dal Decreto, e da quanto previsto dalle Linee guida di ASSTRA, in riferimento ai reati dolosi la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Dunque al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, i soggetti che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello e i controlli della Società. Si conviene quindi che la valutazione sulla natura di rischio accettabile deve altresì basarsi sull'analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.Lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del Modello organizzativo (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

3.4. I protocolli

Per ognuna delle attività a rischio identificate è stato predisposto un protocollo (Parte Speciale – B. Aree ed attività sensibili) che contiene la descrizione sintetica dei controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni della Società nell'ambito di tali attività.

I predetti controlli sono stati preliminarmente identificati sulla base della loro adeguatezza a rispondere alle specifiche esigenze ai fini del D.Lgs. 231/2001 e rappresentano solo una parte degli standard costituenti il complessivo sistema dei controlli della Società.

I controlli, così definiti, sono distinti in "generali" e "specifici", in quanto questi ultimi risultano specificamente correlati al contenimento del rischio di commissione dei reati elencati nel D.Lgs. 231/2001.

4. Criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello

4.1. Verifiche e controlli sul Modello

La verifica di idoneità ed efficace attuazione del Modello organizzativo nell'ambito dell'attività della Società è affidata all'Organismo di Vigilanza, individuato e nominato in conformità a quanto indicato nella Sezione II (Organismo di Vigilanza) e con i compiti e poteri ad esso ivi assegnati.

L'Organismo di Vigilanza redige un piano di vigilanza mediante il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di verifiche e controlli non programmati.

4.2. Aggiornamento ed adeguamento

L'aggiornamento del Modello organizzativo è finalizzato a garantire la permanente adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente nel mutare delle condizioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della originaria scelta di *compliance*.

L'Organo amministrativo è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi, nonché delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in ordine alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo alle funzioni aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo amministrativo, con apposite note di adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì provvedere al follow-up, ossia alla verifica costante dell'effettiva attuazione da parte dell'Organo amministrativo delle soluzioni proposte, dell'effettiva efficacia delle medesime, nonché della divulgazione dei contenuti all'interno ed all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza ha infine il dovere di proporre all'Organo amministrativo modifiche ovvero aggiornamenti del Modello in riscontro di carenze e/o lacune emerse in esito a verifiche sull'efficacia del medesimo, nonché in conseguenza del mutamento del quadro normativo di riferimento.

5. Piano di comunicazione

5.1. Introduzione

Trentino Trasporti S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello organizzativo adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

L'obiettivo della Società è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi di Trentino Trasporti S.p.A., in forza di rapporti contrattuali.

L'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità allo scopo di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni e principi che sono tenuti ad osservare.

5.2. Diffusione e formazione

I contenuti del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti che intrattengano con Trentino Trasporti S.p.A. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, in ossequio al principio della massima diffusione interna ed esterna dei valori, dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello.

Per i dipendenti ed i collaboratori interni dovrà essere garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello, mentre per gli altri soggetti destinatari del Modello la suddetta documentazione, limitatamente al Codice Etico, verrà resa disponibile sul sito web aziendale.

Tra gli strumenti di informazione e comunicazione interna rientra anche un indirizzo mail a disposizione di tutti i destinatari. La Società organizzerà altresì dei percorsi formativi. Il piano di comunicazione e formazione sarà concordato nei contenuti e nelle modalità con l'Organismo di Vigilanza.

5.3. Controllo diffuso e segnalazioni (whistleblowing)

I destinatari del presente Modello organizzativo sono tenuti, a tutela dell'integrità dell'ente, al suo rispetto in ogni sua parte ed al contempo alla vigilanza sul suo rispetto da parte di tutti gli altri destinatari e dipendenti a qualsiasi livello.

A tale fine Trentino Trasporti S.p.A. ha attivato una procedura di reporting e controllo diffuso sul rispetto della legalità delle operazioni ed attività aziendali, nonché sul rispetto del Modello Organizzativo integrato dalle Misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in base alla quale ogni dipendente può segnalare in buona fede i casi di eventuali illeciti da chiunque commessi all'interno della Società, anche a prescindere dai vincoli gerarchici.

Ogni destinatario del Modello organizzativo, ad ogni livello, ha così il dovere/potere di segnalare alle risorse aziendali individuate e/o all'Organismo di Vigilanza oppure al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello della Società, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi della L. 190/2012, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La società ha adottato, nelle forme e con le garanzie di cui all'art. 6, co. 2bis, D.lgs. 231/2001 e all'art. 54bis, D.lgs. 165/2001, nonché da ultimo dal D.Lgs. 24/2023, più canali, che consentono ai dipendenti e collaboratori interni di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, garantendo, anche con modalità informatica, la riservatezza dell'identità del segnalante. La procedura di segnalazione è meglio descritta nell'apposito documento denominato "Regolamento Whistleblowing".

Le sanzioni a tutela del sistema di controllo diffuso e le tutele del segnalante sono descritte nella sezione V del presente Modello.

5.4 Clausole contrattuali

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società, Trentino Trasporti S.p.A. provvederà ad inserire nei contratti clausole standard che impegnino a non tenere condotte tali da determinare violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico, con previsione, in caso di violazione di tale obbligo, di sanzioni contrattuali, in esse compresa la possibile risoluzione del rapporto contrattuale.